



TRIBUNALE DI LATINA

Prima sezione civile

Nel procedimento n.29/2026

promosso da

FUSCIELLO ROBERTO (C.F.FSCRRT69T15E472B)

Il Giudice

Letto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
letta la relazione ex art. 68, comma 2, CCII;
preliminarmente deve rilevarsi che il ricorrente rientra nella categoria di “consumatore”, così come definita dall’art. 2, comma 1, lett. e) CCII, secondo cui sono tali le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci di società di persone, per i debiti estranei a quelli sociali; il ricorrente versa nello stato di crisi, come definito dall’art. 2, comma 1 lett. a) CCII, ossia “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”; il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, non avendo mai beneficiato in passato dell’esdebitazione, e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; non ha subito i provvedimenti di cui all’art. 72 CCII;
ancora, in via preliminare, deve rilevarsi che il Codice della crisi prevede all’art. 66 CCII che “*i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*” e che, sebbene la presente procedura e la procedura 30/2026 presentino elementi di sovraindebitamento parzialmente sovrapponibili, i due soggetti non sono membri della stessa famiglia e tantomeno conviventi;
considerato, quindi, che la presente procedura sarà esaminata separatamente rispetto a quella di cui al n. 30/2026, non ricorrendo i presupposti per la riunione delle stesse;



rilevato che ai sensi dell'art. 27 CCII sussiste la competenza del Tribunale adito, in quanto il debitore è residente in Latina;

il ricorrente, in particolare, ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale, da cui è stato possibile ricavare la debitoria complessiva, che risulta pari ad euro € 289.023,43;

di converso, il patrimonio del debitore risulta costituito dai seguenti beni immobili: immobile sito in Latina, via dei Gerani 6, f.g. 75, part. 23, sub. 5), in comproprietà con la ex moglie Katia Apicella; immobile sito in Latina (LT), via Epicuro, f.g. 76, map. 981, sub. 11, cat. A/2; quota pari a 1/6 di proprietà superficiaria di un immobile sito in Latina, via Stoccolma n. 9, con relativa pertinenza, attualmente occupato dalla madre nonché da un'autovettura Fiat Punto targata DJ 141 DP, immatricolata nell'anno 2007. Il Fusciello è, inoltre, Maresciallo in servizio presso il Comando Brigata Genio dell'Esercito Italiano, con stipendio mensile tabellare di € 1.575,00 netti, oltre indennità.

Si osserva, sotto il profilo della meritevolezza, che la giurisprudenza più recente ha avuto modo di chiarire che *“il tenore testuale dell'art. 69 CCII consente di ritenere sicuramente superate quelle soluzioni interpretative, formulate con riferimento al testo originario dell'art. 12-bis l. 3/2012, che consideravano “meritevole” il consumatore nei soli casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole, nei quali le obbligazioni erano state originariamente assunte con “la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” e lo squilibrio determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili, estranei alla sfera di controllo del debitore, quali licenziamenti, malattie, perdita di un familiare che forniva sostegno economico, etc. (tesi del c.d. “shock esogeno” – così Tribunale di Reggio Calabria 25 gennaio 2024, che richiama Cassazione civile sez. VI, 22/09/2022, n. 27843);*

in particolare, “la formula normativa prevista dall'art. 69 CCII, rappresentata dal non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura; in sintesi, non si tratta di premiare, in positivo, il consumatore diligente, ‘onesto ma sfortunato’, che ha contratto all'origine un debito oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, in negativo, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i ‘livelli culturali’, l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel



tempo del progressivo indebitamento” (cfr. Corte di Appello di Firenze 8 novembre 2023);

nel caso di specie, le passività non paiono essere state volte a procurare all'indebitato o a terzi ingiustificati vantaggi (es. acquisto di beni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali) o a consentire all'indebitato la conservazione di condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, dilazionando oltremodo i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento bensì derivano essenzialmente da contenziosi giudiziari relativi alla proprietà del terrazzo dell'immobile di via dei Gerani, conclusisi con esiti sfavorevoli e con condanne al pagamento delle spese legali, nonché con ulteriori oneri derivanti da sanzioni amministrative e lavori di ripristino, dai ripetuti mancati pagamenti dei canoni di locazione da parte dei conduttori dell'immobile di via Epicuro, oltre che dalla crisi coniugale, culminata nel divorzio;

la presente proposta di ristrutturazione dei debiti prevede la messa a disposizione della procedura di n. 84 rate mensili di € 900,00 per l'importo complessivo di €. 75.600,00, oltre all'importo del proprio trattamento di fine servizio (TFS) pari € 40.000,00 (disponibile nel momento in cui il ricorrente andrà in congedo. Il predetto termine è previsto entro il 31.12.2029) per un importo complessivo di euro 115.600,00. A tale importo e per i debiti in solido con la ex moglie Katia Apicella dovrà essere aggiunto quanto dalla stessa garantito in altra e contestuale procedura pari ad ulteriori € 17.131,72. La proposta del sig. Fusciello prevede, in sintesi, le seguenti percentuali di soddisfazione:

- Spese di procedura: 100%
- Creditori con privilegio ipotecario: 40% ca.
- Creditori con privilegio generale: 40%
- Creditori chirografari: 20%

Quanto alla durata del piano, occorre citare una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui *“nel piano del consumatore, oggi ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, è ammissibile la previsione della dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, dei crediti assistiti da privilegio, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere riservata la possibilità di esprimersi sulla proposta”* (Cass. 2019/27544); invero, deve ritenersi imprescindibile la facoltà dei creditori di esprimersi sul piano, posto che *“malgrado l'ordito normativo relativo alla procedura del consumatore ex art. 67 CCII non chiarisca in modo inequivoco e lineare quali siano gli aspetti sicuramente riconducibili a profili di ammissibilità (come tali sindacabili dal Giudice),*



rispetto a quelli demandati alla valutazione di convenienza dei creditori (art. 70, comma 7), è ragionevole ritenere che siano riservati al giudizio di detti creditori sia la fattibilità del piano (quantomeno quella che non trasmodi in evidente implausibilità), sia gran parte delle regole che guidano il confezionamento del piano del consumatore, come il c.d. trattamento minimo dei prelazionari e la moratoria, ex art. 67 co. 4, sulla scorta delle recenti Cass. 4622/2024 e 34150/2024, rimanendo fermo che il giudizio di meritevolezza del debitore resta affidato al Giudice integrando esso un presupposto di ammissibilità” (così Tribunale di Modena 27 dicembre 2024);

PQM

Visto l'art. 70 CCII

DISPONE la pubblicazione del piano, della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Latina, a cura dell'OCC;

DISPONE che l'OCC provveda a dare comunicazione del piano, della proposta e del presente decreto a tutti i creditori, avvisandoli della necessità di indicare un indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni, con la precisazione che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni saranno effettuate tramite deposito in Cancelleria;

DISPONE che, nella predetta comunicazione, l'OCC avvisi i creditori che nei 20 giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni;

DISPONE che l'OCC, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, sentito il debitore, riferisca a questo Giudice, proponendo eventualmente le modifiche al piano che ritenga necessarie;

DISPONE, vista l'espressa istanza del debitore, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti (espropriazione immobiliare r.g.e 8/2024 Tribunale di Latina e PPT azionato da Findomestic) nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dello stesso.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e all'OCC.

Latina, 25/02/2026

Il Giudice

dott.ssa Tiziana Tinessa



